

c) che l'entrata in vigore del R. Decreto stesso è fissata al 1° novembre 1932.

In base a tali citate disposizioni occorre esaminare i provvedimenti ministeriali, con i quali sono state ridotte, in applicazione al fatto di interesse del 6.50%, le suddette annualità statali liquidate ed acquistate dall'Istituto anteriormente all'entrata in vigore del R.D.L. 22 ottobre 1932.

Dopo la pubblicazione del citato R.D.L. 31 dicembre 1931 all'Istituto vennero presentati per lo sconto alcuni Decreti liquidanti annualità di bonifica e portanti la seguente riserva:

"È fatta riserva nei riguardi del fatto d'interesse delle annualità liquidate con il presente Decreto, della eventuale applicazione dello art. 1° del R.D.L. 31 dicembre 1931".

Per le annualità liquidate con i suddetti decreti lo Stato si riserva di rideterminare le annualità stesse in base ad un taglio inferiore, nel caso che ciò fosse stato riconosciuto necessario da S.E. il Capo del Governo, ai sensi dell'art. 1° del R.D.L. 31 dicembre 1931
N° 1691.

S.E. il Capo del Governo infatti, col decreto